



Alessandro Degan

Notaio

31015 Conegliano (TV)
Via San Giuseppe 13/G
Tel. 0438 418681

Repertorio N. 271505 Raccolta N. 11206

- COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA -

----- R E P U B B L I C A I T A L I A N A -----

L'anno duemiladiciannove il giorno otto del mese di aprile.

----- (8 Aprile 2019) -----

In Conegliano, nel mio studio in Via San Giuseppe n. 13/G, davanti a me, Alessandro Degan, Notaio iscritto al Collegio Notarile di Treviso, residente in Conegliano, è comparsa la signora:

- MENEHIN STEFANIA, nata a Helmstedt (D) il giorno 14 aprile 1988, domiciliata per il presente atto in Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1;

la quale dichiara di intervenire nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di procuratore speciale della fondazione:

- "Stichting Campari", fondazione costituita in Olanda e di nazionalità olandese, con sede in 1083 HN, Amsterdam (Paesi Bassi), Barbara Strozzi 101, numero di iscrizione alla Camera di Commercio dei Paesi Bassi 74176862, codice fiscale italiano 97841410158;

munita dei necessari poteri in forza della procura speciale autenticata nella sottoscrizione dal Notaio Philip Anthony Journeaux di Londra in data 4 aprile 2019, che, in originale, si allega al presente atto **sotto la lettera A)**.

La comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo e nella veste sopra indicata, dichiara quindi quanto segue:

----- ARTICOLO 1 -----

E' costituita dalla fondazione "Stichting Campari", con sede in Amsterdam, come sopra rappresentata, una società a responsabilità limitata unipersonale denominata "Iccrea Covered Bond S.r.l.". Unico socio è la sopra identificata fondazione "Stichting Campari".

----- ARTICOLO 2 -----

La società ha sede in Comune di Roma, all'indirizzo risultante dall'iscrizione che verrà eseguita presso il Registro delle Imprese competente, ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

----- ARTICOLO 3 -----

La durata della Società è stabilita sino al trentuno dicembre duemilacento.

----- ARTICOLO 4 -----

La Società ha per oggetto esclusivo l'acquisto a titolo oneroso da banche, nell'ambito di una o più operazioni di emissione (per tali intendendosi sia singole operazioni di emissione sia programmi di emissione) di obbligazioni bancarie garantite realizzate ai sensi

Registrato a Conegliano
il 09/04/2019
n.1842 Serie 1T
Esatti euro 356,00



dell'art. 7-bis della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 dicembre 2006, n. 310 e delle Disposizioni di vigilanza per le banche contenute nella circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, successive modifiche ed integrazioni e relative disposizioni di attuazione, di: -----

(i) crediti fondiari e ipotecari, anche individuabili in blocco; -----

(ii) crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni o garantiti dalle medesime e titoli emessi o garantiti nei medesimi termini, anche individuabili in blocco; -----

(iii) titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti della medesima natura; -----

(iv) ulteriori attivi idonei o attivi idonei integrativi che siano consentiti dalla predetta disciplina, ----- mediante l'assunzione di finanziamenti concessi o garantiti anche dalle banche cedenti, nonché la prestazione di garanzia per le obbligazioni emesse dalle stesse banche ovvero da altre banche. -----

La Società svolgerà le attività sopra indicate secondo i termini, le modalità e le condizioni previste dalla normativa applicabile alle emissioni di obbligazioni bancarie garantite ai sensi dell'art. 7-bis della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, sue successive modifiche ed integrazioni e relative disposizioni di attuazione. ----

In conformità alle predette disposizioni di legge, i crediti e i titoli acquistati dalla Società e le somme corrisposte dai relativi debitori sono destinati al soddisfacimento dei diritti, anche ai sensi dell'articolo 1180 del codice civile, dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite di cui al comma 1 dell'art. 7-bis della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 ed emesse nel contesto delle operazioni di emissione cui la Società partecipi, a beneficio dei quali la Società abbia prestato garanzia, delle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli acquistati e degli altri contratti accessori, nonché al pagamento degli altri costi dell'operazione, in via prioritaria rispetto al rimborso dei finanziamenti concessi o garantiti anche dalle banche cedenti ai sensi del comma 1 dell'art. 7-bis della Legge n. 130 del 30 aprile 1999. -----

I crediti ed i titoli acquistati dalla Società nell'ambito di ciascuna operazione o programma di emissione costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della Società e da quelli relativi alle altre operazioni o programmi di emissione, sul quale non sono

ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori delle obbligazioni bancarie garantite emesse e dagli ulteriori creditori di cui al periodo precedente. -- Nei limiti consentiti dalle disposizioni della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 e dalle relative disposizioni attuative, la Società può, inoltre, compiere le operazioni accessorie da stipularsi per la prestazione delle garanzie e per il buon fine delle operazioni o programmi di emissione di obbligazioni bancarie garantite cui partecipi, nonché compiere operazioni di reinvestimento in attivi idonei e attivi idonei integrativi e in altre attività finanziarie dei fondi derivanti dalla gestione dei crediti e dei titoli acquistati ai sensi del presente oggetto sociale e non immediatamente impiegati per il soddisfacimento dei diritti dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite (emesse nel contesto di tali operazioni di emissione) e per il pagamento dei costi dell'operazione. -----

Nell'ambito delle operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite cui partecipi, nel rispetto delle previsioni della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 e delle relative disposizioni di attuazione, la Società potrà incaricare soggetti terzi per la riscossione dei crediti acquistati e per la prestazione dei servizi di cassa e di pagamento e compiere altresì ogni altra attività consentita dall'art. 7-bis della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 e delle relative disposizioni di attuazione. -----

----- ARTICOLA 5 -----

Il capitale sociale è fissato in Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) e viene interamente assunto e sottoscritto in denaro dall'unico socio costituente. ---

----- ARTICOLA 6 -----

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2019 (duemiladiciannove). -----

----- ARTICOLA 7 -----

Le altre norme relative al funzionamento della società sono contenute nello Statuto Sociale composto di 25 (venticinque) articoli che, da me illustrato alla comparsa che dichiara di ben conoscerlo, poichè esattamente definito nei suoi contenuti nei giorni precedenti ad oggi, si allega al presente atto **sotto la lettera B)** per farne parte integrante e sostanziale. -----

----- ARTICOLA 8 -----

Fino a nuova determinazione dei soci, la Società sarà amministrata da un Amministratore Unico, che resterà in carica a tempo indeterminato, e lo stesso viene nominato nella persona del signor: -----

- BUBOLA GIANLUCA, nato a Valdobbiadene (TV) il giorno



28 febbraio 1988 e domiciliato a Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1, codice fiscale BBL GLC 88B28 L565E, cittadino italiano. -----

L'organo amministrativo, come sopra nominato, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, ad eccezione soltanto di quanto in forza di legge e di quanto stabilito dall'articolo 9 (nove) dello statuto sociale è riservato alla competenza esclusiva dei Soci. In particolare, ai sensi dell'articolo 9 (nove) dello statuto sociale, sono di competenza esclusiva dei soci le decisioni relative (i) alla iniziale partecipazione della Società a programmi di emissione di obbligazioni bancarie garantite e (ii) all'incremento dell'ammontare massimo del programma inizialmente previsto. -----

La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi spetta all'Amministratore Unico. -----

----- ARTICOLO 9 -----

La fondazione costituente, in persona della sua comparsa procuratrice speciale, signora MENECHIN STEFANIA, dà atto che il capitale sociale, come sopra sottoscritto è già stato versato, per l'intero, dall'unico socio costituente mediante assegno circolare non trasferibile numero 5205652892-11, dell'importo di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), emesso, in data 18 aprile 2019, da BANCA FININT SPA 03266/4, in rappresentanza dell'Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A., all'ordine di "ICCREA COVERED BOND S.R.L.- AU BUBOLA GIANLUCA". -----

La comparsa signora MENECHIN STEFANIA dà inoltre atto e conferma che detto assegno è stato a lei consegnato - in quanto a detta presa in consegna espressamente delegata ed autorizzata, con apposita procura, dall'Amministratore Unico qui oggi nominato - affinché, come per legge, al detto nominato amministratore lo consegna. ---

----- ARTICOLO 10 -----

Il nominato Organo Amministrativo provvederà a curare tutte le pratiche necessarie per la legale esistenza della Società. -----

----- ARTICOLO 11 -----

Ai soli fini di quanto previsto dall'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, la comparsa dichiara che l'esatto indirizzo del luogo ove è posta la sede sociale è: Roma, via Lucrezia Romana n. 41-47. -----

----- ARTICOLO 12 -----

Le imposte e le spese inerenti e conseguenti al presente atto costitutivo, che si indicano ammontare approssimativamente ad Euro 2.400,00 (duemilaquattrocento virgo-

la zero zero), sono a carico della Società. -----
La comparente dichiara di aver preso visione dell'infor-
mativa sul trattamento dei propri dati personali - an-
che al fine degli adempimenti della normativa antirici-
claggio - resa da me notaio ai sensi dell'articolo art.
13 del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR e del D. Lgs. n.
196/2003 in materia di protezione dei dati personali
(cosiddetta Legge Privacy) e mi dispensa espressamente
dalla lettura di entrambi gli allegati. -----
Io Notaio ho letto questo atto alla comparente che lo
approva. L'atto presente, in parte scritto di mio pugno
ed in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia,
consta di due fogli di cui si occupano quattro facciate
intere e fin qui della presente. Sottoscritto alle ore
16 e 20 minuti. -----
F.TO: STEFANIA MENECHIN -----
F.TO: ALESSANDRO DEGAN (L.S.) -----

PAGINA NON SCRITTURATA

Io, sottoscritto **Phillip Anthony JOURNEAUX**, Notaio Pubblico nella
Città di Londra, Inghilterra, per Autorità Regia ammesso e giurato,

CERTIFICO ED ATTESTO COL PRESENTE:

CHE la Procura Speciale qui allegata è stata firmata in nome e per conto
della fondazione di diritto olandese denominata "STICHTING CAMPARI",
da **Nicolas PATCH**, nato a Orsett, Inghilterra, il 23 novembre 1971,
titolare del passaporto britannico numero **544817729**, rilasciato il 5 aprile
2017, della cui identità personale io, Notaio, sono certo;

E CHE vista una visura camerale della Camera di Commercio dei Paesi
Bassi, a me esibita in data odierna, risulta che:

- la detta **STICHTING CAMPARI** è una fondazione iscritta presso la
Camera di Commercio dei Paesi Bassi al numero **74176862**, con sede
legale in Barbara Strozzilaan 101, 1083HN Amsterdam, Paesi Bassi;
- il predetto **Nicolas PATCH**, in qualità di uno degli Amministratori, è
autorizzato a firmare con firma disgiunta la detta Procura Speciale in
nome e per conto della detta **STICHTING CAMPARI**.

IN FEDE DI CHE rilascio il presente, munito della mia firma e Sigillo
Notarile, in Londra, addì quattro aprile duemiladiciannove.



In Fede:
Phillip Anthony JOURNEAUX
Notaio in Londra, Inghilterra



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. **Country:** United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Pays / Pais:

This public document

Le présent acte public / El presente documento público

2. **Has been signed by**
a été signé par Phillip Anthony Journeaux
ha sido firmado por

3. **Acting in the capacity of**
agissant en qualité de Notary Public
quien actúa en calidad de

4. **Bears the seal / stamp of**
est revêtu du sceau / timbre de The Said Notary Public
y está revestido del sello / timbre de

Certified

Attesté / Certificado

5. **at** London
à / en

6. **the** 04 April 2019
le / el día

7. **by** Her Majesty's Principal Secretary of State
par / por for Foreign and Commonwealth Affairs

8. **Number** APO-1396071
sous no / bajo el numero

9. **Seal / stamp**
Sceau / timbre
Sello / timbre



10. **Signature** J. Crook
Signature
Firma

This Apostille is not to be used in the UK and only confirms the authenticity of the signature, seal or stamp on the attached UK public document. It does not confirm the authenticity of the underlying document. Apostilles attached to documents that have been photocopied and certified in the UK confirm the signature of the UK official who conducted the certification only. It does not authenticate either the signature on the original document or the contents of the original document in any way.

If this document is to be used in a country not party to the Hague Convention of the 5th of October 1961, it should be presented to the consular section of the mission representing that country

To verify this apostille go to www.verifyapostille.service.gov.uk

PROCURA SPECIALE

Stichting Campari, una fondazione di diritto olandese con sede legale in Barbara Strozzi 101, Amsterdam 1083HN, Paesi Bassi, iscritta alla Camera di Commercio di Amsterdam al n. 74176862, con codice fiscale 97841410158 (qui di seguito la "Fondazione"), ai fini di questo atto rappresentata da ai fini di questo atto rappresentata da Nicolas Patch, nella sua qualità di amministratore e legale rappresentante, nato a Orsett (Regno Unito) il 23 novembre 1971, residente in 10 Buckland, Shoeburyness, Southend-on-Sea, SS3 8BD (Regno Unito), codice fiscale PTC NLS 71S23 Z114G, debitamente autorizzato, a quanto infra, disgiuntamente rispetto agli altri amministratori Angela Icolaro, Preeti Kotwani e Circumference FS (Netherlands) B.V., con la presente nomina e costituisce procuratrici speciali, in via disgiunta, della Fondazione:

- **CASAGRANDE MARIA SEFORA**, nata a San Donà di Piave (VE), l'08 giugno 1989, domiciliata in Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1, codice fiscale CSG MSF 89H48 H823O;
- **GRANZOTTO CHIARA**, nata a Conegliano (TV), il 13 agosto 1987, domiciliata in Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1, codice fiscale GRN CHR 87M53 C957H;
- **INTROVIGNE MONIA**, nata a Conegliano (TV) il 28 aprile 1978, domiciliata in Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1, codice fiscale NTR MNO 78D68 C957N;
- **MENEGHIN STEFANIA**, nata a Helmstedt (D), il 14 aprile 1988, domiciliata in Conegliano (TV), via V. Alfieri, n. 1, codice fiscale MNG SFN 88D54 Z112N;
- **MONZO CANDIDA**, nata a Pordenone (PN), il 21 maggio 1981, domiciliata in Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1, codice fiscale MNZ CDD 81E61 G888X;
- **PERINOT ELENA**, nata a Conegliano (TV), il 14 ottobre 1991, domiciliata in Conegliano (TV), via V. Alfieri, n.1, codice fiscale PRN LNE 91R54 C957I;
- **RUOSO MARTINA**, nata a Conegliano (TV), il 05 gennaio 1992, domiciliata in Conegliano (TV), via V. Alfieri, n. 1, codice fiscale RSU MTN 92A45 C957L;
- **SIMONI MONICA**, nata a Motta di Livenza (TV) il 21 marzo 1984, domiciliata in Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1, codice fiscale SMN MNC 84C61 F770M, ciascuna una "Procuratrice Speciale";

affinché ciascuna di esse, tutte dipendenti di SECURITISATION SERVICES S.p.A., società che fornirà i propri servizi nell'ambito del programma di emissioni di obbligazioni bancarie



garantite che verrà perfezionato da Iccrea Banca S.p.a., nel contesto del quale la società Iccrea Covered Bond S.r.l., con sede in via Lucrezia Romana, 41-47, Roma (RM), Italia, interverrà nel ruolo di cessionaria e garante, sempre in via disgiunta, possa agire in nome e per conto della Fondazione allo scopo di costituire una società a responsabilità limitata avente le seguenti caratteristiche:

Denominazione: **Iccrea Covered Bond S.r.l.**

Sede legale: Roma (RM), via Lucrezia Romana, n. 41-47

Oggetto sociale: l'acquisto a titolo oneroso da banche, nell'ambito di una o più operazioni di emissione (per tali intendendosi sia singole operazioni di emissione sia programmi di emissione) di obbligazioni bancarie garantite realizzate ai sensi dell'art. 7-bis della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 dicembre 2006, n. 310 e delle Disposizioni di vigilanza per le banche contenute nella circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, successive modifiche ed integrazioni e relative disposizioni di attuazione, di: (i) crediti fondiari e ipotecari, anche individuabili in blocco; (ii) crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni o garantiti dalle medesime e titoli emessi o garantiti nei medesimi termini, anche individuabili in blocco; (iii) titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti della medesima natura; (iv) ulteriori attivi idonei o attivi idonei integrativi che siano consentiti dalla predetta disciplina, mediante l'assunzione di finanziamenti concessi o garantiti anche dalle banche cedenti, nonché la prestazione di garanzia per le obbligazioni emesse dalle stesse banche ovvero da altre banche.

Capitale sociale: Euro 10.000,00 (diecimila/00)

NP

Durata della società: 31 dicembre 2100.

In particolare, ciascuna Procuratrice Speciale è autorizzata a:

1. approvare e sottoscrivere lo Statuto, in conformità ai dati di cui sopra, che regolerà la società costituenda insieme all'Atto Costitutivo di cui lo Statuto sarà parte integrante e sostanziale;
2. a meglio definire l'oggetto sociale;
3. sottoscrivere al 100% il capitale sociale e versarlo nella misura e con le modalità richieste dalla legge italiana;
4. procedere alla nomina dell'Amministratore Unico o dei membri del Consiglio di Amministrazione, conferendo i relativi poteri, e, ove del caso, nominando quale organo amministrativo, una o più persone giuridiche;
5. sottoscrivere, in nome e per conto della Fondazione, una comunicazione con la quale la Fondazione stessa dichiarerà che, non essendo rilevante, ai sensi della normativa vigente, la funzione del fondatore, nonché non essendo i beneficiari individuati o individuabili, i titolari effettivi sono identificabili nei soggetti aventi le funzioni di direzione e amministrazione (nelle persone dei suoi amministratori Nicolas Patch medesimo, Angela Icolaro, Preeti Kotwani e Circumference FS (Netherlands) B.V., nella persona del suo legale rappresentante Preeti Kotwani) e che gli stessi non sono persone politicamente esposte, nè attuali nè cessate da meno di un anno, e che la costituzione avviene affinché la società Icrea Covered Bond S.r.l. venga sin d'ora messa a disposizione di Icrea Banca S.p.A. al fine di porre in essere, da parte di quest'ultima, un programma di emissione di obbligazioni bancarie garantite nel contesto del quale la società Icrea Covered Bond S.r.l. interverrà nel ruolo di cessionaria e garante, il tutto sulla base della documentazione prodotta da Stichting Campari ai fini della stipula dell'atto costitutivo della costituenda Icrea Covered Bond S.r.l. ed acquisita agli atti della costituenda società;
6. fare tutto quanto necessario per il completo espletamento del mandato, ivi compresa e senza limitazioni la facoltà di richiedere alle competenti autorità il rilascio dei codici fiscali della costituenda società (con facoltà di delegare a terzi tali poteri) e porre in essere qualunque altro atto cosicché a ciascuna Procuratrice Speciale non si possa opporre mancanza o indeterminatezza di poteri.

La Fondazione si impegna, altresì, a tenere indenni e ad esonerare sin da ora ciascuna Procuratrice Speciale da e contro ogni responsabilità connessa all'esercizio dei poteri con la presente procura conferiti.

Ciascuna Procuratrice Speciale è espressamente esonerata da ogni e qualsivoglia responsabilità derivante dall'esecuzione della presente procura e sarà tenuta indenne da ogni e qualsivoglia danno, costo o spesa derivante dall'esecuzione della stessa. Ciascuna Procuratrice Speciale rimane personalmente responsabile qualora agisca con grave negligenza, cattiva condotta o esegua qualsiasi atto che non sia necessario allo scopo della presente procura speciale.

Ciascuna Procuratrice Speciale non è autorizzata a sub-delegare o nominare procuratori sostituti.

La presente delega ha la durata improrogabile di tre mesi dalla data di sottoscrizione.

Con promessa di rato e valido.

Londra 4 aprile 2019



Nicolas Patch

----- STATUTO -----

----- TITOLO I -----

----- DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA -----

----- Art. 1) -----

E' costituita una Società a responsabilità limitata con la denominazione "Iccrea Covered Bond S.r.l.". -----

----- Art. 2) -----

La Società ha sede in comune di Roma. -----
Essa potrà istituire sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie ed uffici di rappresentanza in altre località italiane ed all'estero. -----

----- Art. 3) -----

La Società ha per oggetto esclusivo l'acquisto a titolo oneroso da banche, nell'ambito di una o più operazioni di emissione (per tali intendendosi sia singole operazioni di emissione sia programmi di emissione) di obbligazioni bancarie garantite realizzate ai sensi dell'art. 7-bis della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 dicembre 2006, n. 310 e delle Disposizioni di vigilanza per le banche contenute nella circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, successive modifiche ed integrazioni e relative disposizioni di attuazione, di: -----

(i) crediti fondiari e ipotecari, anche individuabili in blocco; -----

(ii) crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni o garantiti dalle medesime e titoli emessi o garantiti nei medesimi termini, anche individuabili in blocco; -----

(iii) titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti della medesima natura; -----

(iv) ulteriori attivi idonei o attivi idonei integrativi che siano consentiti dalla predetta disciplina, -----
mediante l'assunzione di finanziamenti concessi o garantiti anche dalle banche cedenti, nonché la prestazione di garanzia per le obbligazioni emesse dalle stesse banche ovvero da altre banche. -----

La Società svolgerà le attività sopra indicate secondo i termini, le modalità e le condizioni previste dalla normativa applicabile alle emissioni di obbligazioni bancarie garantite ai sensi dell'art. 7-bis della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, sue successive modifiche ed integrazioni e relative disposizioni di attuazione. ----

In conformità alle predette disposizioni di legge, i crediti e i titoli acquistati dalla Società e le somme corrisposte dai relativi debitori sono destinati al soddisfacimento dei diritti, anche ai sensi dell'articolo

1180 del codice civile, dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite di cui al comma 1 dell'art. 7-bis della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 ed emesse nel contesto delle operazioni di emissione cui la Società partecipi, a beneficio dei quali la Società abbia prestato garanzia, delle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli acquistati e degli altri contratti accessori, nonché al pagamento degli altri costi dell'operazione, in via prioritaria rispetto al rimborso dei finanziamenti concessi o garantiti anche dalle banche cedenti ai sensi del comma 1 dell'art. 7-bis della Legge n. 130 del 30 aprile 1999. -----

I crediti ed i titoli acquistati dalla Società nell'ambito di ciascuna operazione o programma di emissione costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della Società e da quelli relativi alle altre operazioni o programmi di emissione, sul quale non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori delle obbligazioni bancarie garantite emesse e dagli ulteriori creditori di cui al periodo precedente. -- Nei limiti consentiti dalle disposizioni della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 e dalle relative disposizioni attuative, la Società può, inoltre, compiere le operazioni accessorie da stipularsi per la prestazione delle garanzie e per il buon fine delle operazioni o programmi di emissione di obbligazioni bancarie garantite cui partecipi, nonché compiere operazioni di reinvestimento in attivi idonei e attivi idonei integrativi e in altre attività finanziarie dei fondi derivanti dalla gestione dei crediti e dei titoli acquistati ai sensi del presente oggetto sociale e non immediatamente impiegati per il soddisfacimento dei diritti dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite (emesse nel contesto di tali operazioni di emissione) e per il pagamento dei costi dell'operazione. -----

Nell'ambito delle operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite cui partecipi, nel rispetto delle previsioni della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 e delle relative disposizioni di attuazione, la Società potrà incaricare soggetti terzi per la riscossione dei crediti acquistati e per la prestazione dei servizi di cassa e di pagamento e compiere altresì ogni altra attività consentita dall'art. 7-bis della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 e delle relative disposizioni di attuazione. -----

----- **Art. 4)** -----

La Società avrà durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e potrà essere prorogata ai sensi di legge. -----

----- TITOLO II -----

----- CAPITALE - QUOTE -----

----- Art. 5) -----

Il capitale sociale è pari ad Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero). -----

----- Art. 6) -----

La Società potrà aumentare il capitale sia mediante nuovi conferimenti sia mediante passaggio di riserve a capitale. L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti potrà avvenire mediante conferimenti in denaro, di beni in natura, di crediti o di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica. Il conferimento potrà anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fidejussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal Socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della Società. -----

----- Art. 7) -----

Fatta in ogni caso salva la natura esclusiva dell'oggetto sociale contenuto nel precedente articolo 3 (tre), e comunque nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di raccolta del risparmio, la Società potrà acquisire dai Soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso. -----

----- Art. 8) -----

La società tiene, a cura degli amministratori, con le stesse modalità stabilite dalla legge per gli altri libri sociali, il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome e il domicilio dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, le variazioni nelle persone dei soci, nonché, ove comunicato, il loro indirizzo telefax e di posta elettronica, ai fini stabiliti dal presente statuto. -----

Il trasferimento delle partecipazioni e la costituzione di diritti reali sulle medesime hanno effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci, da eseguirsi a cura degli amministratori a seguito del deposito nel registro delle imprese ai sensi di legge. -----

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci. È onere dei soci comunicare tempestivamente alla Società il cambiamento dell'indirizzo del proprio domicilio nonché il cambiamento del proprio numero di telefono, del proprio numero di fax e del proprio indirizzo di posta elettronica a cui trasmettere le comunicazioni di loro competenza. -----



Le quote di partecipazione sociale possono essere liberamente trasferite tra i Soci. Nel caso di Soci persone giuridiche, questi potranno liberamente trasferire le quote sociali in favore di Società controllanti, controllate da o sotto comune controllo con la Società cedente. Restano in ogni caso ferme le disposizioni previste dalla normativa applicabile in tema di partecipazione minima nel capitale sociale del garante da parte di emittenti di obbligazioni bancarie garantite. -----

Salvo quanto previsto al paragrafo precedente, il Socio che intenda alienare a terzi non Soci la propria quota di partecipazione al capitale sociale o frazione di quota dovrà offrirla preventivamente in prelazione agli altri Soci, inviando a tutti i Soci (presso il loro domicilio risultante dal libro Soci) lettera raccomandata A.R., da spedirsi in copia per conoscenza anche all'Organo Amministrativo. Nella comunicazione devono essere indicate l'identità del potenziale acquirente, le condizioni della sua offerta, il corrispettivo e le modalità di pagamento. -----

Il diritto di prelazione da parte degli altri Soci può esser esercitato entro sessanta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, mediante lettera raccomandata A.R., contenente l'indicazione della quota (o frazione di essa) per la quale la prelazione è esercitata, da inviare al Socio offerente e in copia per conoscenza all'Organo Amministrativo. -----

La prelazione sarà validamente esercitata solo per la totalità della quota offerta. Nel caso in cui la quota complessivamente richiesta dai Soci che intendono esercitare la prelazione sia superiore alla quota offerta, si farà luogo ad un'assegnazione della quota offerta in modo che si mantenga inalterato il rapporto fra le percentuali di capitale possedute da ciascuno dei Soci esercitanti la prelazione. -----

Qualora la prelazione non sia esercitata o qualora la quota complessivamente richiesta dai Soci che intendono esercitare la prelazione sia inferiore a quella offerta, la prelazione si intenderà come non esercitata e il Socio offerente sarà libero di perfezionare il trasferimento, entro i 60 (sessanta) giorni successivi, purché al prezzo e alle condizioni comunicati agli altri Soci. Qualora non vi provveda nel suddetto termine, la quota sarà nuovamente soggetta al diritto di prelazione. Il presente articolo si applica anche al trasferimento dei diritti di sottoscrizione relativi ad eventuali aumenti di capitale. -----

Qualunque trasferimento compiuto in contrasto con o senza il rispetto del disposto del presente articolo risulterà inefficace nei confronti della Società e degli al-

tri Soci. Le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili per causa di morte. -----

----- **TITOLO III** -----

----- **DECISIONI DEI SOCI** -----

----- **Art. 9)** -----

I Soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti Soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione nonché sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto. -----

In particolare, sono di competenza esclusiva dei soci le decisioni relative (i) alla iniziale partecipazione della Società a programmi di emissione di obbligazioni bancarie garantite e (ii) all'incremento dell'ammontare massimo del programma inizialmente previsto. -----

----- **Art. 10)** -----

Le decisioni dei Soci possono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479-bis c.c. ovvero mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. Nondimeno esse devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479-bis c.c., con riferimento alle materie di cui ai nn. 4 e 5 dell'art. 2479 c.c., nel caso previsto dal 4° comma dell'art. 2482 bis c.c., negli altri casi previsti dalla legge ovvero quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di Soci che rappresentano almeno un terzo del capitale Sociale. Sia in caso di consultazione scritta sia in caso di consenso espresso per iscritto la comunicazione alla Società del consenso dei Soci alla decisione può avvenire anche a mezzo fax. -----

Fatte salve le diverse maggioranze previste dal successivo articolo 22 (ventidue) in tema di distribuzione degli utili, le decisioni non assembleari sono prese con il voto favorevole dei Soci che rappresentano più della metà del capitale Sociale. -----

----- **Art. 11)** -----

Nel caso in cui la decisione sia adottata mediante consultazione scritta, il testo scritto della stessa, dal quale risulti con chiarezza il relativo argomento e le modalità tramite le quali esprimere l'eventuale assenso alla decisione, è predisposto da uno o più amministratori o da Soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale. Esso viene sottoposto, a ciascun Socio, con comunicazione a mezzo lettera raccomandata, anche a mano, telegramma, telefax, o messaggio di posta elettronica spediti ai Soci nel domicilio, al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla Società ed annotato nel libro Soci. Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione ove il testo della de-



cisione sia datato e sottoscritto per presa visione dal Socio interpellato. -----

La risposta del Socio a seguito della consultazione scritta dovrà pervenire in forma scritta alla Società entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della proposta di delibera. In caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato. -----

La decisione si perfeziona validamente quando tutti i Soci siano stati interpellati e almeno la maggioranza prescritta abbia espresso e comunicato alla Società il proprio consenso alla decisione proposta. -----

----- **Art. 12)** -----

Nel caso in cui la decisione sia adottata mediante consenso espresso per iscritto ciascun Socio presta il proprio consenso, senza che vi sia stata formale interpellanza da parte degli amministratori o dei Soci. Il relativo consenso viene manifestato da ciascun Socio mediante sottoscrizione di un documento dal quale risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione. La decisione si perfeziona validamente quando almeno la maggioranza prescritta dei Soci abbia espresso e comunicato alla Società il proprio consenso su un testo di decisione sostanzialmente identico. In ogni caso detta procedura di formazione del consenso dovrà essere ultimata entro otto giorni da quando la stessa ha avuto inizio. ---

----- **Art. 13)** -----

L'Assemblea dei Soci di cui all'art. 2479-bis c.c. è convocata anche fuori della sede Sociale purché in Italia o in un altro stato dell'Unione Europea, da uno o più amministratori o da tanti Soci che rappresentano almeno un terzo del capitale, mediante telegramma, telefax, messaggio di posta elettronica o lettera raccomandata spediti ai Soci almeno otto giorni prima dell'adunanza al domicilio, al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla Società ed annotato nel libro Soci. Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione dell'avviso di convocazione ove il relativo testo, consegnato con raccomandata a mano, sia datato e sottoscritto per presa visione dal Socio destinatario almeno otto giorni prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza (e degli eventuali luoghi audio/video collegati) e l'elenco delle materie da trattare. -----

Nell'avviso di convocazione può inoltre essere fissato il giorno per la seconda convocazione; questa non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione. In seconda convocazione l'Assemblea delibera sulle materie che avrebbero dovuto essere trattate nella prima convocazione. -----

L'Assemblea sarà valida anche se non convocata in conformità alle precedenti disposizioni purché alla relativa deliberazione partecipi l'intero capitale Sociale e tutti gli amministratori e componenti dell'Organo di Controllo, se nominati, siano presenti o informati della riunione e del suo oggetto (anche a mezzo fax, o messaggio di posta elettronica ed anche il giorno stesso della riunione) e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. -----

Il Socio può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta. -----

Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Società, né alle Società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. La stessa persona non può rappresentare in Assemblea più di 20 (venti) Soci. -----

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, da altra persona designata dagli intervenuti. Il Presidente è assistito da un Segretario designato nello stesso modo, salvo il caso in cui il verbale è redatto da un notaio. -----

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei Soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione. -----

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. -----

L'Assemblea può esser tenuta in videoconferenza o in sola audioconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audiocollegati o audiovideocollegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclama-



mare i risultati della votazione; -----
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; -----
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; -----
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante. -----
Salvo quanto previsto dal successivo articolo 22, l'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti Soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la metà del capitale Sociale e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale Sociale presente o rappresentato. -----

In caso di seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia la parte del capitale rappresentata dai Soci intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale presente o rappresentato. -----

Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 c.c. l'Assemblea delibera con il voto favorevole dei Soci che rappresentano più della metà del capitale sociale. Sono in ogni caso fatte salve le diverse maggioranze previste da inderogabili disposizioni di legge per particolari materie. -----

----- TITOLO IV -----

----- AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA -----

----- Art. 14) -----

La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri nominati con decisione dei Soci. -----

La nomina dei Consiglieri avverrà, salvo il caso in cui l'elezione degli stessi avvenga con deliberazione assunta con il consenso dell'unanimità dei soci, sulla base di liste presentate da questi ultimi, nelle quali i candidati dovranno essere elencati con un numero progressivo da uno a cinque pari al numero dei consiglieri da eleggere. I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, tre o cinque quanti sono i consiglieri da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto, e poi disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il primo o i

primi tre o cinque (a seconda dei consiglieri da eleggere) quozienti più elevati. In caso di parità di quozienti per l'ultimo Consigliere da eleggere, prevarrà quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti, quello più anziano di età. Le liste dovranno essere depositate presso la sede della Società almeno tre giorni prima della decisione dei Soci. -----

Gli Amministratori possono essere anche non Soci. Qualora la società sia amministrata da un amministratore unico, per tale incarico possono essere nominate sia una persona fisica che una società di capitali; qualora l'organo amministrativo della società sia composto da una pluralità di membri, alla carica di componente dell'organo amministrativo possono essere nominate, anche in concorso tra loro, sia persone fisiche che società di capitali. -----

Nell'ipotesi in cui alla carica di amministratore fosse nominata una persona giuridica, quest'ultima, per l'esercizio della funzione di amministratore provvederà alle necessarie designazioni nel rispetto di quanto stabilito in materia dalla vigente normativa (ove esistente), dalla giurisprudenza e dalla dottrina prevalenti e dagli orientamenti emessi dalle commissioni notarili. --

Gli Amministratori durano in carica per il periodo stabilito dai Soci, ovvero per un periodo di tempo indeterminato, salva la facoltà di revoca in ogni tempo da parte dei Soci e sono rieleggibili. -----

Qualora, nel corso dell'esercizio, venissero a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvederà alla loro temporanea sostituzione con le medesime modalità e i medesimi termini previsti dall'articolo 2386 del Codice Civile per le società per azioni. Qualora cessi dall'ufficio, per dimissioni o per altra causa, la maggioranza degli Amministratori nominati dall'assemblea, dovrà intendersi dimissionario l'intero Consiglio e l'Assemblea dovrà prontamente essere convocata per la nomina di un nuovo organo amministrativo. -----

----- **Art. 15)** -----

L'eventuale compenso per gli Amministratori della Società sarà determinato, all'atto della loro nomina o successivamente, dai Soci o, nell'ipotesi richiamata dal terzo comma dell'articolo 2389 del Codice Civile in tema di società per azioni, anche dal Consiglio di Amministrazione. I Soci possono determinare, inoltre, un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. -----

Gli Amministratori della Società avranno diritto al rimborso delle spese sostenute nella esplicazione del man-

dato. -----

----- **Art. 16)** -----

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, ad eccezione soltanto di quanto in forza di legge o di quanto previsto dall'articolo 9 (nove) del presente statuto è riservato alla decisione dei Soci. -----

----- **Art. 17)** -----

Il Consiglio di Amministrazione, elegge nel suo seno il Presidente e, ove ritenuto opportuno, il vice-presidente se non già nominati dai Soci. -----

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate con metodo collegiale ovvero, fatto salvo quanto disposto dal quinto comma dell'articolo 2475 del codice civile, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. -----

Nel caso di decisione assunta per consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto si applicano le rispettive regole procedurali di cui ai precedenti articoli 11 e 12; per l'adozione della decisione non collegiale è richiesto il consenso della maggioranza assoluta degli Amministratori. -----

Nel caso di decisione collegiale il Consiglio si riunisce presso la sede Sociale o in qualsiasi altro luogo, in Italia o in altro stato dell'Unione Europea, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno oppure ne faccia domanda uno dei Consiglieri. -----

L'avviso di convocazione deve essere inviato ai Consiglieri - dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di impossibilità o inattività del Presidente, da uno qualsiasi degli amministratori in carica - a mezzo lettera raccomandata, anche a mano, telegramma, telefax, o messaggio di posta elettronica spediti a ciascun Amministratore (e Componente dell'Organo di Controllo se nominato) almeno cinque giorni prima della adunanza rispettivamente al domicilio, al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla Società. L'avviso dovrà indicare la data, l'ora ed il luogo della riunione, e gli argomenti da trattare. Nei casi di urgenza il termine potrà essere ridotto ad un giorno. -----

La riunione collegiale è validamente costituita purché sia presente almeno la maggioranza assoluta degli Amministratori. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti. Il relativo verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che potrà essere anche estraneo al Consiglio. -----

Le decisioni sulle materie di seguito elencate devono

essere assunte in forma collegiale e con il voto favorevole di almeno due terzi degli Amministratori in carica:

- 1) l'acquisto di crediti ipotecari e fondiari, di crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni o garantiti dalle medesime, anche individuabili in blocco, nonché di titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, nonché ulteriori attivi idonei o attivi idonei integrativi; -----
- 2) l'assunzione di finanziamenti volti a finanziare l'acquisto delle attività di cui al punto 1) che precede nell'ambito di operazioni di emissione (per tali intendendosi sia singole operazioni, sia programmi di emissione) di obbligazioni bancarie garantite; -----
- 3) la cessione, l'alienazione e/o il trasferimento a qualsiasi titolo di crediti e titoli acquistati dalla Società nell'ambito del programma di obbligazioni bancarie garantite e, più in generale, il compimento di atti di disposizione a qualunque titolo in relazione a tali crediti (anche singolarmente considerati), ivi inclusa, a titolo meramente esemplificativo, la creazione sugli stessi di garanzie anche reali, di vincoli, oneri e diritti di terzi, se non in conformità a quanto previsto nei contratti ed accordi conclusi dalla Società nel contesto delle singole operazioni di emissione o dei programmi di emissione di obbligazioni bancarie garantite cui la società partecipi; -----
- 4) la prestazione di garanzie per le obbligazioni emesse ai sensi dell'articolo 7-bis comma primo della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 e ai sensi delle relative disposizioni attuative; -----
- 5) la determinazione dei criteri per l'integrazione delle attività rientranti nel patrimonio separato della società, nonché per la sostituzione degli attivi idonei e/o degli eventuali attivi idonei integrativi presenti nel patrimonio separato con altri attivi idonei; -----
- 6) la stipulazione di contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli acquistati e degli altri contratti accessori; -----
- 7) la sottoscrizione, la modifica, l'integrazione, la rinnovazione e/o la risoluzione di qualsivoglia contratto, accordo, atto e documento, anche diverso da quelli di cui ai punti che precedono ma necessario od opportuno in relazione alle attività di cui ai punti precedenti e, in generale, per il buon fine delle singole operazioni di emissione o dei singoli programmi di emissione cui la società partecipi; -----
- 8) la stipulazione di qualsivoglia contratto di investimento in altre attività finanziarie dei fondi derivanti dalla gestione dei crediti e dei titoli acquistati ai sensi dell'articolo 3 del presente statuto e non imme-

diatamente impiegati per il soddisfacimento dei diritti dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite emesse nel contesto di tali operazioni o programmi di emissione e per il pagamento dei costi della relativa operazione; -----

9) la nomina di un Comitato Esecutivo e/o di Amministratori Delegati e/o di Direttori Generali e l'attribuzione dei relativi poteri; -----

10) la nomina di procuratori *ad negotia* della Società. - E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere esattamente identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché visionare e ricevere documentazione e poterne trasmettere. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove pure deve trovarsi il Segretario verbalizzante, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. -----

----- **Art. 18)** -----

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, determinando i limiti della delega, proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto di alcuni dei suoi membri e/o ad uno o più dei suoi componenti che assumeranno la qualifica di Amministratore Delegato o di Amministratori Delegati. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto, del codice civile. -----

----- **Art. 19)** -----

La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico. Salva diversa disposizione della delibera di delega, la rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano altresì a ciascun Amministratore Delegato nei limiti dei poteri delegatigli. -----

L'Organo Amministrativo potrà conferire parte dei suoi poteri a procuratori all'uopo nominati per singoli atti o categorie di atti. -----

----- **TITOLO V** -----

----- **CONTROLLI** -----

----- **Art. 20)** -----

La Società può nominare, ai sensi dell'articolo 2477, primo comma, del codice civile, un Organo di Controllo. Nei casi previsti dal suddetto art. 2477 del codice civile, la nomina dell'Organo di Controllo è obbligato-

ria. E' di competenza dei Soci stabilire, in sede di nomina, se l'Organo di Controllo avrà composizione monocratica o collegiale. -----

Nei casi in cui l'Organo di Controllo dovesse essere un organo collegiale, lo stesso sarà composto da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti. -----

Ove nominato, ed anche quando la sua nomina non sia obbligatoria per legge, all'Organo di Controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni e spettano le competenze e i poteri previsti in tema di Collegio Sindacale dalla disciplina legislativa in materia di società per azioni. -----

Nei casi in cui l'Organo di Controllo dovesse essere un organo collegiale, le sue riunioni potranno tenersi anche in audioconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni previste al precedente art. 17 per le adunanze del Consiglio di Amministrazione. -----

Fatti salvi i casi in cui la revisione legale dei conti debba, per legge, essere esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale, all'Organo di Controllo, quando nominato e anche nel caso in cui la sua nomina non sia obbligatoria per legge, spetta l'esercizio della revisione legale dei conti. -----

Anche nel caso in cui non ne sussista l'obbligo di legge, i Soci, con decisione da assumersi in modo assembleare, potranno comunque nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale cui affidare la revisione legale dei conti. In tale ipotesi, al revisore legale dei conti o alla società di revisione legale spetteranno le medesime competenze ed i medesimi poteri previsti dalla legge in tema di società per azioni e si applicheranno, in quanto compatibili, tutte le norme al riguardo previste dalle vigenti disposizioni di legge per quest'ultimo tipo di società. -----

La remunerazione spettante all'Organo di Controllo ovvero al soggetto e/o società incaricata della revisione legale dei conti deve essere determinata dai Soci all'atto della nomina e/o del conferimento dell'incarico di revisione legale per l'intero periodo di durata del rispettivo ufficio e/o incarico. -----

----- TITOLO VI -----

----- ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO -----

----- Art. 21) -----

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. -----

----- Art. 22) -----

Il bilancio, redatto con l'osservanza delle norme di legge, è presentato ai Soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio Sociale oppure, qualora ri-

corrano i presupposti di cui all'art. 2364, ultimo comma, Codice Civile, entro centoottanta giorni dalla sopradetta chiusura. -----

I Soci, sia in prima che in seconda convocazione, decidono sulla distribuzione degli utili risultanti dal bilancio con la maggioranza dell'85% (ottantacinque per cento) del Capitale Sociale. -----

----- TITOLO VII -----

----- RECESSO -----

----- Art. 23) -----

Fatto salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo, il diritto di recesso spetta ai Soci nei soli casi previsti dalla legge. -----

Il recesso dovrà essere comunicato alla Società con lettera raccomandata A.R. che deve essere inviata entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei Soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del Socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del Socio. La dichiarazione di recesso produce effetti dalla data in cui la comunicazione è pervenuta alla sede sociale. Le modalità di liquidazione della quota saranno quelle previste dalla legge. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, se prima della scadenza del termine per il rimborso, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero delibera lo scioglimento. -----

Il Socio non ha diritto di recesso in caso di proroga del termine o di introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle quote, salvo in ogni caso il recesso disposto dall'art. 2469 c.c. per i casi ivi previsti. -----

----- TITOLO VIII -----

----- SCIoglimento - LIQUIDAZIONE -----

----- Art. 24) -----

Verificata ed accertata nei modi di legge una causa di scioglimento della Società, l'Assemblea verrà convocata per le necessarie deliberazioni a norma dell'art. 2487 del Codice Civile. -----

----- TITOLO IX -----

----- DISPOSIZIONI FINALI -----

----- Art. 25) -----

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile, delle altre leggi vigenti in materia di società a responsabilità limitata o, in difetto di queste ultime e ove

compatibili, in materia di società per azioni, nonché delle leggi speciali in materia di cartolarizzazione dei crediti e di emissione di obbligazioni bancarie garantite, ivi incluse le relative disposizioni di attuazione.

F.TO: STEFANIA MENECHIN

F.TO: ALESSANDRO DEGAN (L.S.)

Certifico io sottoscritto Alessandro Degan, Notaio in Conegliano, che la presente copia composta di 8 fogli / 1 è conforme al suo originale firmato a norma di legge; si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Conegliano, il 9 APR 2019

